Allegato A

CONTRATTO-QUADRO DI SERVIZIO
TRA REGIONE LAZIO E LAZIOcrea S.p.A.

L'anno duemiladiciasette, il giorno _____ del mese di _____, in Roma, nella sede legale della Regione Lazio, sono presenti:

Regione Lazio, con sede in via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 - 00145 Roma (RM), Cod. Fisc. e P.IVA 80143490581, rappresentata dal Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti, Dott. Stefano Acanfora, nato a Napoli (NA) il 27/07/1963, domiciliato per la carica presso la suddetta sede, giusti i poteri conferitigli con Deliberazione della Giunta Regionale n. 21 del 26/01/2016;

E

LAZIOcrea S.p.A., a Socio Unico Regione Lazio, con sede in via del Serafico n. 107 - 00142 Roma (RM), Cod. Fisc. e P.IVA 13662331001, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore* Dott. Albino Ruberti, nato a Roma (RM) il 25/02/1968 e domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusti i poteri e il mandato conferitigli con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del __/__/2017,

PREMESSO CHE

a) in un'ottica di costante evoluzione dell'apparato amministrativo deputato al perseguimento dei propri fini istituzionali, la Regione Lazio ha da tempo avviato un processo di esternalizzazione di attività e servizi strumentali ed al contempo di profonda riorganizzazione delle proprie partecipazioni, al fine di razionalizzare l'uso delle risorse umane ed economiche a disposizione, rendendone certe le modalità ed i tempi di erogazione e verifica della qualità degli stessi, nel pieno rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di tutela e promozione della concorrenza e di "*in house providing*";
b) ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 12 del 24/11/2014, la Regione Lazio ha pertanto costituito una società per azioni a capitale interamente regionale, derivante dalla fusione per unione delle società regionali Lazio Service S.p.A. e LAit – LAZIO innovazione tecnologica S.p.A., denominata "LAZIOcrea S.p.A.";
c) LAZIOcrea S.p.A. opera nei confronti della Regione Lazio secondo le modalità dell'*in house providing* e, nel rispetto delle direttive regionali in materia di esercizio del controllo analogo, è soggetta ai poteri di programmazione, di indirizzo strategico-operativo e di controllo dell'Amministrazione regionale, analogamente a quelli che quest'ultima esercita sui propri uffici e servizi, fatta salva l'autonomia della Società stessa nella gestione, a proprio esclusivo rischio, dell'attività imprenditoriale e nell'organizzazione dei mezzi necessari al perseguimento dei propri fini statutari;
d) ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6, della Legge Regionale n.12 del 10/08/2016, la Regione Lazio ha disposto la soppressione dell'Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche (ASAP) ed il trasferimento delle relative funzioni alla LAZIOcrea S.p.A., definendo con Deliberazione della Giunta Regionale n. 128 del 28/03/2017 le procedure e le specifiche modalità per il subentro di quest'ultima

nelle attività già svolte dall'Agenzia stessa;

e) l'art. 1.3 dello Statuto della LAZIOcrea S.p.A., da ultimo approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 459 del 25/07/2017 e con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 28/07/2017, prevede espressamente che i rapporti tra la Regione Lazio e la Società siano regolati da uno o più contratti di servizio, da stipulare sulla base dei criteri e dei contenuti predefiniti dalla Giunta Regionale, in conformità al D.Lgs. n. 50/2016 e ai principi generali enucleati dalla giurisprudenza europea e nazionale in materia di società *in house*;

f) la Direzione regionale Centrale Acquisti ha formalmente assunto il compito di gestire il rapporto contrattuale con LAZIOcrea S.p.A. e di svolgere le attività di controllo e monitoraggio dei servizi prestati da quest'ultima alle diverse strutture della Giunta regionale;

g) con Deliberazione della Giunta Regionale n. 498 del 04/08/2016, la Regione Lazio ha quindi definito i criteri per l'impostazione di un Contratto-quadro di servizio per regolare i rapporti con la LAZIOcrea S.p.A., approvando il relativo schema e disponendo che i costi di funzionamento della Società graveranno unicamente sui capitoli C21917, H11725 del bilancio regionale;

h) in data 04/08/2016, le Parti hanno conseguentemente provveduto a stipulare un Contratto-Quadro di Servizio per regolare i reciproci rapporti (Reg. Cron. n. 19365 del 05/08/2016), in conformità con quanto previsto nella sopra citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 498/2016;

CONSIDERATO CHE

I. con Deliberazione della Giunta regionale, la Regione Lazio ha emanato un'apposita Direttiva in ordine al sistema di controllo analogo sulle proprie società *in house*, dettando procedure e regole omogenee ed uniformi a cui le stesse devono attenersi, nonché le norme di comportamento rivolte ai rappresentanti regionali all'interno degli organi di amministrazione delle società controllate;

II. le Parti, alla luce della recente implementazione dei compiti istituzionali attribuiti alla LAZIOcrea S.p.A. ed anche dell'esperienza maturata nel corso della vigenza del citato Contratto-Quadro di Servizio, intendono quindi rinnovare la disciplina delle modalità di espletamento dei servizi affidati e da affidare direttamente alla Società stessa, con particolare riferimento a quelli di:
   - supporto tecnico-amministrativo, organizzativo e gestionale, connessi all'esercizio delle funzioni amministrative regionali, ivi compresa la valorizzazione e promozione del territorio e di compendi immobiliari del patrimonio storico, artistico e culturale;
   - progettazione, realizzazione e gestione della strategia regionale di Agenda Digitale, incluso il Sistema Informativo Regionale;
   - formazione, aggiornamento, qualificazione e perfezionamento professionale del personale dell'Amministrazione regionale e degli altri soggetti pubblici da quest'ultima individuati;
   - Organismo Intermedio e di Soggetto Attuatore di interventi co-finanziati dall'Unione Europea, ai sensi della vigente disciplina comunitaria in materia;
   - Centrale di Committenza e di Amministrazione aggiudicatrice ai sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici;

III. la Regione Lazio, con Deliberazione della Giunta Regionale n. ___ del __/__/2017, ha pertanto definito i criteri per l'impostazione di un nuovo Contratto-Quadro di Servizio (CQS) per regolare i rapporti con la LAZIOcrea S.p.A., approvando il relativo schema contrattuale, in sostituzione del precedente

Contratto-Quadro di Servizio del 04/08/2016 (Reg. Cron. n. 19365 del 05/08/2016);

IV. la LAZIOcrea S.p.A., con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del __/__/2017, preso atto dell'indirizzo espresso dalla Regione Lazio con la suddetta D.G.R. n. ___/2017, ha conferito mandato al Presidente e legale rappresentante p.t. di procedere alla stipula del nuovo Contratto-quadro di servizio, in sostituzione del precedente Contratto-Quadro di Servizio del 04/08/2016 (Reg. Cron. n. 19365 del 05/08/2016) e di provvedere a tutti gli atti conseguenti e necessari;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

con le parole in corsivo, di seguito elencate, le parti contraenti intendono far riferimento a quanto a fianco di ciascuna indicato:

- "*Amministrazione*" o "*Regione*": la Regione Lazio;
- "*Centrale Acquisti*": la Direzione regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio;
- "*Società*": la LAZIOcrea S.p.A.;
- "*Parti*": la Regione Lazio e la LAZIOcrea S.p.A., sottoscrittori del Contratto (singolarmente, "*Parte*");
- "*Contratto*": il presente Contratto-quadro di servizio stipulato tra le Parti;
- "*POA*": il Piano Operativo Annuale della LAZIOcrea S.p.A.;
- "*DEFR*": il Documento di Economia e Finanza della Regione Lazio;
- "*Strutture regionali*": Presidenza, Segretariato generale, Direzioni, Aree, Servizi, Funzioni e Uffici della Giunta Regionale;
- "*SIR*": il Sistema Informativo Regionale;
- "*Progetti Speciali*": progetti di rilevante interesse regionale, approvati da specifiche deliberazioni della Giunta Regionale e disciplinati da apposti accordi.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE E RAPPRESENTATE

Convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1

(Premesse ed atti richiamati)

1. Le premesse di cui sopra e gli atti ivi richiamati, così come quelli richiamati nella restante parte del Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, ancorché non materialmente allegati a quest'ultimo.

Articolo 2

(Oggetto e durata)

1. Il Contratto sostituisce integralmente il precedente Contratto-Quadro di Servizio del 04/08/2016 (Reg. Cron. n. 19365 del 05/08/2016), e definisce e disciplina i rapporti per la realizzazione dei servizi richiesti dalla Regione e accettati dalla Società, ferma restando la possibilità di disciplinare con specifici accordi le condizioni e le modalità di esecuzione dei progetti speciali approvati dalla Giunta Regionale e finanziati con apposite determinazioni regionali. In ogni caso, gli interventi previsti nei Programmi Operativi Regionali, finanziati o co-finanziati con fondi strutturali dell'Unione Europea, saranno

oggetto di apposite convenzioni in conformità alle disposizioni comunitarie vigenti in materia.

2. La Società, conformemente al proprio Statuto ed in base alle richieste dell'Amministrazione regionale, si impegna a svolgere le seguenti attività progettuali, meglio di seguito declinate, classificabili nei seguenti ambiti di intervento: A) attività connesse all'esercizio delle funzioni amministrative regionali, ivi compresa l'organizzazione e la gestione di programmi volti alla valorizzazione e promozione del patrimonio storico, artistico e culturale; B) attività connesse all'attuazione dell'Agenda Digitale, inclusa la progettazione, la realizzazione, l'organizzazione e la gestione del Sistema informativo regionale; C) attività finalizzate alla formazione, all'aggiornamento, alla qualificazione e al perfezionamento professionale del personale dell'Amministrazione regionale e degli altri soggetti pubblici da quest'ultima individuati:
   A) Attività connesse all'esercizio delle funzioni amministrative regionali (come espressamente dettagliate nel POA di riferimento, di cui all'allegato A del Contratto):
      a) *Supporto tecnico-amministrativo*;
      b) *Supporto tecnico-specialistico;*
      c) *Supporto ai servizi strumentali*.
   B) Attività connesse all'attuazione Agenda Digitale regionale, inclusa la gestione del Sistema Informativo Regionale (come espressamente dettagliate nel POA di riferimento, di cui all'allegato A del Contratto):
      a) *Supporto alla progettazione, realizzazione e gestione degli interventi dell'Agenda Digitale regionale, incluso il Sistema Informativo Regionale*;
      b) *Promozione e supporto all'adozione di strumenti e tecnologie innovative*.
   C) Attività finalizzate alla formazione, all'aggiornamento, alla qualificazione e al perfezionamento professionale (come espressamente dettagliate nel POA di riferimento, di cui all'allegato A del Contratto):
      a) *Progettazione, organizzazione, gestione e monitoraggio di corsi, piani e progetti formativi* per il personale dell'Amministrazione regionale e degli altri soggetti pubblici individuati dalla Regione;
      b) *Sperimentazione di nuove modalità didattiche* a supporto dell'innovazione.
3. Per tutte le suddette attività, l'Amministrazione esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo strategico-operativo e di controllo, analogamente a quelle che esercita sui propri uffici e servizi, fatta salva l'autonomia della Società nella gestione dell'attività imprenditoriale e nell'organizzazione dei mezzi necessari al perseguimento degli obiettivi strategici ed alla realizzazione dei piani operativi e delle singole attività. La definizione e le eventuali variazioni delle modalità organizzative per l'erogazione dei servizi, saranno oggetto di valutazione congiunta tra Regione e Società, nell'ottica del miglior perseguimento degli obiettivi regionali.
4. La durata dell'efficacia del Contratto decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso e cessa alla data del 31/12/2021, salvo rinnovo o proroga della scadenza espressamente concordata per iscritto tra le Parti.

Articolo 3

(Disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione e la Società)

1. Le Parti stabiliscono che i rapporti fra l'Amministrazione e Società sono disciplinati secondo quanto segue:
   a) la pianificazione dettagliata dei progetti da affidare alla LAZIOcrea S.p.A. deve avvenire annualmente, sulla base del fabbisogno espresso dalle Strutture regionali e delle risorse effettivamente a disposizione della Società;
   b) il consolidamento e la validazione del fabbisogno regionale, ai fini dell'approvazione del POA di riferimento, saranno effettuati dalla Centrale Acquisti, in accordo con la Società ed in coerenza con gli indirizzi strategici definiti nel DEFR e con la programmazione espressa nell'Agenda Digitale e nel Piano di Formazione dell'Amministrazione regionale;
   c) l'attivazione di nuovi progetti non previsti nel POA di riferimento e/o la modifica dei progetti già previsti nel POA di riferimento potranno essere approvati dalla Centrale Acquisti in accordo con la Società, su richiesta delle Strutture regionali interessate, fermo restando il rispetto dei limiti annuali posti al costo complessivo di funzionamento della Società stessa e dei suddetti atti di programmazione regionale;
   d) la rispondenza delle attività progettuali erogate dalla Società in favore dell'Amministrazione regionale sarà verificata, anche attraverso un apposito sistema informatico di monitoraggio, sulla base degli obiettivi di realizzazione, di prestazione e dei livelli minimi di servizio definiti nei suddetti atti programmatori e/o nel POA di riferimento o nei relativi atti integrativi/modificativi eventualmente approvati dalla Centrale Acquisti in accordo con la Società;
   e) il corrispettivo annuale spettante alla Società deve essere definito sulla base del relativo costo complessivo di funzionamento, determinato dalla somma dei costi delle risorse umane impiegate e dei costi generali/strutturali, tenendo conto delle risultanze dei monitoraggi degli obiettivi quali-quantitativi delle attività affidate e dei livelli minimi di servizio, come indicati nel POA di riferimento o nei relativi atti integrativi/modificativi eventualmente approvati dalla Centrale Acquisti in accordo con la Società.
2. Compete inoltre alla Centrale Acquisti:
   a) rilevare e risolvere le eventuali criticità nell'erogazione delle attività progettuali affidate alla Società in applicazione del Contratto;
   b) formulare ipotesi di miglioramento dei progetti affidati alla Società, anche sulla base di apposite indagini di *customer satisfaction*; volte a misurare il grado di soddisfazione delle Strutture regionali utenti e dei soggetti esterni all'Amministrazione che fruiscono direttamente o indirettamente delle attività progettuali realizzate dalla Società stessa;
   c) assicurare la messa a punto e l'aggiornamento delle attività progettuali affidate alla Società, organizzandole all'interno del POA di riferimento da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;
   d) assicurare le funzioni di interfaccia tra le diverse Strutture regionali interessate e la Società.

Articolo 4

(Oneri e obblighi della Società)

1. La Società si impegna a rispettare tutte le indicazioni strategiche e operative impartite dalla Regione, nonché ad attuare il POA di riferimento, come eventualmente integrate e modificate, attraverso la

propria organizzazione imprenditoriale, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o di lavoro dipendente e/o autonomo tra le risorse umane comunque impiegate dalla Società stessa e l'Amministrazione regionale.

2. La Società si impegna inoltre a:
   a) osservare gli adempimenti e gli obblighi previsti dal sistema di *governance* delle aziende partecipate dalla Regione Lazio;
   b) garantire il rispetto degli obiettivi di realizzazione, prestazione e dei livelli minimi di servizio indicati nel POA di riferimento o nei relativi atti integrativi/modificativi;
   c) adottare, fatto salvo l'esercizio delle proprie autonome competenze e responsabilità amministrative ed operative, tutte le soluzioni organizzative e tecniche idonee a garantire l'economicità, l'efficacia e l'efficienza della propria azione;
   d) fornire ai propri dipendenti, anche se impiegati presso le sedi e gli uffici dell'Amministrazione, tutte le dotazioni tecniche e tecnologiche strumentali al corretto svolgimento dei progetti affidatigli;
   e) indicare i nominativi degli incaricati che rappresentano la Società nei rapporti derivanti dal Contratto e i dirigenti responsabili nei confronti della Regione di ciascuna attività prevista dal POA di riferimento;
   f) presidiare e verificare la correttezza dei comportamenti dei propri dipendenti e/o collaboratori, tenendo indenne la Regione da qualsiasi eventuale pretesa ed intervenendo, ove occorra, nei relativi giudizi;
   g) adottare, nell'esecuzione del Contratto, i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la sicurezza delle persone addette e dei terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati. Ogni e più ampia responsabilità nel caso di infortuni o danni di qualsivoglia genere e quant'altro dovesse comunque derivare, ricadrà esclusivamente sulla Società, restando completamente esonerata da tale responsabilità la Regione ovvero i suoi incaricati a qualsiasi titolo;
   h) non intrattenere o far intrattenere dai dipendenti, amministratori e consulenti rapporti di collaborazione, assistenza e/o di cointeressenza con persone fisiche o giuridiche che, anche indirettamente, abbiano interesse alla realizzazione di prestazioni comunque correlate all'oggetto del Contratto;
   i) non porre in essere fatti e comportamenti che, sotto ogni profilo, possano determinare direttamente o indirettamente, cause di incompatibilità in relazione alle attività oggetto del Contratto, impegnandosi all'uopo anche successivamente all'espletamento dell'incarico e pure in relazione ai propri dipendenti, amministratori e consulenti;
   j) prestare la propria piena collaborazione per consentire alla Regione di procedere, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle attività oggetto del Contratto;
   k) osservare e, in caso di approvvigionamenti sul mercato di servizi, forniture e lavori, fare osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché di assicurazioni obbligatorie;
   l) applicare e, in caso di approvvigionamenti sul mercato di servizi, forniture e lavori, a far applicare tutte le norme contenute nel C.C.N.L. per le varie categorie interessate;

m) adottare e, in caso di approvvigionamenti sul mercato di servizi, forniture e lavori, a far adottare, nell'esecuzione dell'attività, i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale addetto ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a persone o cose e ad osservare e a far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
n) adottare tutte le misure necessarie con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
o) realizzare un sistema informativo finalizzato al monitoraggio dei servizi e progetti inseriti nel POA e dei relativi stati di avanzamento;
p) fornire la rendicontazione delle attività svolte attraverso l'invio puntuale di report periodici secondo quanto previsto nel Contratto;
q) fornire ogni documentazione, chiarimento e informazione riguardanti le modalità operative poste in atto per lo svolgimento delle attività ad essa affidate, eventualmente richieste dalla Centrale Acquisti anche su mandato delle altre Strutture regionali interessate;
r) garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni trattate;
s) restituire, alla scadenza del termine di durata del Contratto, la documentazione di cui fosse eventualmente venuta in possesso e, in ogni caso, a conservarla come depositaria con conseguente obbligo di custodia sino alla restituzione.

3. La Società osserva le vigenti disposizioni nazionali e regionali applicabili in materia di società a partecipazione pubblica, con particolare riferimento alle procedure di reclutamento del personale e di conferimento degli incarichi, al contenimento degli oneri contrattuali ed alle norme che prescrivono ulteriori obblighi e adempimenti in capo alle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

Articolo 5

(Piani Operativi Annuali)

1. In coerenza con gli indirizzi strategici definiti nel DEFR e con le linee di azione previste dall'Agenda Digitale regionale e dal Piano di Formazione dell'Amministrazione, la Centrale Acquisti finalizza le attività di rilevazione e consolidamento del fabbisogno regionale, allo scopo di elaborare il POA della Società da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.
2. La Giunta regionale su proposta della Centrale Acquisti, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, approva il POA della Società da attuare nell'anno successivo, corredato dal parere di congruità espresso dalla Regione, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016. Il POA è parte integrante del presente contrato.
3. Laddove il POA non venisse approvato entro il suddetto termine, la Società potrà:
   a) operare in continuità di servizio e sostenere direttamente le spese per la copertura dei relativi costi, come previsti nel POA dell'anno precedente, nei limiti degli importi ivi riportati e comunque nella misura massima della frazione di 1/12 per mese fino all'approvazione del POA di riferimento;
   b) attivare nuovi progetti non previsti nel POA dell'anno precedente, previa adozione, ove occorra, di apposite determinazioni dirigenziali di impegno di spesa da parte delle Strutture regionali interessate ed acquisizione di apposita autorizzazione da parte della Centrale Acquisti, nel rispetto dei limiti

annuali posti al costo complessivo di funzionamento della Società stessa e della programmazione espressa nel DEFR, nell'Agenda Digitale regionale e nel Piano di Formazione dell'Amministrazione.

4. Successivamente all'approvazione del POA di riferimento:
   a) l'eventuale mancata o parziale realizzazione dei progetti ivi previsti, per cause direttamente imputabili alla Società, sarà valutata dalla Centrale Acquisti di concerto con le Strutture regionali interessate e potrà comportare una riduzione proporzionale del corrispettivo spettante alla Società stessa;
   b) le eventuali variazioni in aumento del costo complessivo delle risorse umane impiegate dalla Società dovranno essere preventivamente autorizzate dalla struttura regionale competente in materia di personale;
   c) la Centrale Acquisti potrà comunque concordare con la Società e con le altre Strutture regionali interessate tutte le modifiche e le integrazioni ritenute opportune o necessarie al POA approvato, nel rispetto dei limiti annuali posti al costo complessivo di funzionamento della Società stessa e della programmazione espressa nel DEFR, nell'Agenda Digitale regionale e/o nel Piano di Formazione dell'Amministrazione, fermo restando che, laddove non fosse possibile rispettare tali limiti di costo e/o i suddetti atti programmatori, le suddette modifiche e integrazioni dovranno essere preventivamente approvate dalla Giunta regionale.
5. Il Piano Operativo Annuale della Società riporta la declinazione degli indirizzi e degli obiettivi strategici contenuti nel DEFR, nell'Agenda Digitale e nel Piano di Formazione regionale, in linee operative annuali ed è organizzato in due Sezioni, come di seguito specificato.
   A) *Sezione di dettaglio*, articolata in macro-aree di attività e nelle relative commesse espresse in termini di schede progettuali, che devono contenere:
      a) oggetto e descrizione delle attività da realizzare;
      b) indicatori qualitativi e/o quantitativi da raggiungere e livelli minimi di servizio da garantire;
      c) durata complessiva ed eventuale tempistica intermedia di realizzazione;
      d) dettaglio delle eventuali acquisizioni da effettuare sul mercato, con indicazione della stima dei relativi costi di approvvigionamento;
      e) principali fattori di rischio che possono determinare il mancato raggiungimento dei livelli minimi di servizio previsti.
   B) *Sezione di sintesi*, riguardante i seguenti prospetti riepilogativi, elaborati sulla base di quanto declinato nella Sezione di dettaglio:
      a) budget annuale complessivo necessario all'integrale copertura del costo di funzionamento aziendale, determinato dalla somma dei costi delle risorse umane impiegate e dei costi generali/strutturali;
      b) budget annuale, complessivo e per singola macro-area, relativo all'acquisizione sul mercato dei servizi, delle forniture e dei lavori necessari alla corretta realizzazione dei progetti pianificati.

Articolo 6

(Modalità di esecuzione)

1. La Società si impegna a svolgere tutti i compiti e le funzioni ad essa affidati con la massima diligenza e osservanza dell'etica professionale, in aderenza al principio di piena e leale collaborazione, nel pieno rispetto delle normative di settore e osservando criteri di efficienza, efficacia ed economicità nella gestione, adottando a tal fine tutte le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.
2. La Società svolge le attività affidate dalla Regione secondo le modalità, le condizioni ed i termini previsti nelle schede progettuali contenute nel POA di riferimento ed in quelle aggiuntive preventivamente concordate con la Centrale Acquisti e da quest'ultima approvate nel rispetto dei limiti annuali posti al costo complessivo di funzionamento della Società stessa e della programmazione espressa nel DEFR, nell'Agenda Digitale regionale e/o nel Piano di Formazione dell'Amministrazione.
3. Laddove le suddette schede progettuali prevedano l'acquisizione sul mercato di servizi, forniture e lavori, la Società elabora degli appositi studi di fattibilità, trasmettendoli alle Strutture regionali interessate ed alla Centrale Acquisti, in coerenza con gli indirizzi strategici definiti nel DEFR e con la programmazione espressa nell'Agenda Digitale regionale e nel Piano di Formazione dell'Amministrazione.
4. In particolare, gli Studi di fattibilità devono contenere:
   a) la descrizione del contesto di riferimento;
   b) i requisiti tecnico-funzionali concordati con le Strutture regionali utenti;
   c) le soluzioni proposte;
   d) le modalità realizzative ipotizzate, in termini quantità e tipologie degli approvvigionamenti;
   e) la valutazione dei benefici attesi e dei rischi;
   f) il dettaglio dei tempi e dei costi stimati di realizzazione.
5. Gli Studi di fattibilità sono approvati dalle Strutture regionali interessate, di concerto con la Centrale Acquisti. In tal caso, le Strutture regionali utenti procedono tempestivamente all'adozione del relativo impegno di spesa in favore del soggetto deputato all'espletamento delle procedure di acquisizione previste.
6. In considerazione di quanto sopra, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, la Società può procedere direttamente e autonomamente agli acquisti di servizi, forniture e lavori necessari per la realizzazione di quanto previsto dalle schede progettuali ovvero può servirsi della Centrale Acquisti o di altra centrale di committenza o soggetto aggregatore, nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, del D.Lgs. n. 50/2016.
7. Per tutte le procedure di acquisizione sul mercato di servizi, forniture e lavori necessarie alla realizzazione di quanto contenuto nelle schede progettuali e non espletate direttamente e autonomamente dalla Società, quest'ultima deve elaborare e trasmettere al soggetto deputato all'espletamento delle procedure stesse:
   a) i requisiti di partecipazione dei candidati/concorrenti, di carattere tecnico-organizzativi ed economico-finanziari;
   b) il capitolato tecnico e d'oneri;
   c) i criteri di valutazione delle offerte e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, nonché i sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi ove necessari;

d) ogni altra indicazione ritenuta utile o necessaria.

8. I rapporti tra la Società ed il soggetto deputato, ove necessario, all'espletamento delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori necessarie alla realizzazione di quanto contenuto nelle schede progettuali, saranno disciplinati da appositi accordi, di carattere generale o specifico, in conformità con le disposizioni previste nel Contratto.
9. In ogni caso, la Società stipula e cura direttamente la fase di esecuzione dei contratti di appalto, concessione, sponsorizzazione, volti alla corretta e tempestiva esecuzione dei progetti affidatigli dalla Regione, anche avvalendosi della collaborazione della Centrale Acquisti e delle Strutture regionali utenti, fermo restando che eventuali mancati o ritardati pagamenti nei confronti degli operatori di mercato contraenti, dipendenti da mancati o ritardati stanziamenti e/o trasferimenti da parte della Regione, non saranno imputabili o addebitabili alla Società stessa.

Articolo 7

(Remunerazione della Società)

1. Fermo restando quanto di seguito previsto in tema di corrispettivi e trasferimenti di risorse a copertura del valore delle acquisizioni operate sul mercato, il costo complessivo di funzionamento della Società, determinato dalla somma dei costi delle risorse umane impiegate e dei costi generali e di struttura, non potrà superare il tetto massimo di:
   a) euro 83.000.000,00 IVA compresa, per l'anno 2018;
   b) euro 83.000.000,00 IVA compresa, per l'anno 2019;
   c) euro 83.000.000,00 IVA compresa, per l'anno 2020;
   d) euro 83.000.000,00 IVA compresa, per l'anno 2021.
2. Il corrispettivo complessivo annuale spettante alla Società è definito nel POA di riferimento a copertura di tutte le prestazioni ivi pianificate e potrà essere oggetto di revisione a seguito di eventuali richieste di progetti aggiuntivi rispetto alle prestazioni pianificate. Fermo restando quanto sopra, il pagamento da parte della Regione del corrispettivo complessivo annuale spettante alla Società, sarà effettuato secondo le seguenti modalità:
   a) un acconto mensile pari al 90% (novanta per cento) del valore delle prestazioni erogate dalla Società nel mese di competenza, entro 30 (trenta) giorni naturali dalla data di ricezione dell'apposita fattura emessa dalla Società stessa;
   b) il saldo, pari al restante 10% (dieci per cento) del valore delle prestazioni erogate dalla Società nell'anno di competenza, fatta salva l'applicazione di eventuali ritenute a fronte della mancata e/o non conforme realizzazione dei progetti affidatigli, entro 30 (trenta) giorni naturali dalla ricezione della relazione riepilogativa finale sulle attività svolte dalla Società nell'anno di riferimento e previa ricezione dell'apposita fattura emessa dalla Società stessa.
3. Con riferimento all'acquisizione sul mercato di servizi, forniture e lavori effettuata dalla Centrale Acquisti, le Strutture regionali utenti provvederanno ad effettuare il relativo impegno di spesa nei confronti della Società successivamente all'aggiudicazione e ad operare i seguenti trasferimenti:
   a) un acconto pari al 90% (novanta per cento) dell'importo di aggiudicazione nel caso in cui l'impegno di spesa riguardi un unico esercizio finanziario ovvero del 40% (quaranta per cento) dell'importo di

aggiudicazione nel caso in cui l'impegno di spesa riguardi più esercizi finanziari, entro 30 (trenta) giorni naturali dalla stipula del relativo contratto da parte della Società e previa ricezione di un'apposita fattura emessa dalla Società stessa;

b) il restante importo, in una o più tranche, previa presentazione della documentazione attestante l'avanzamento del progetto e le spese sostenute per un ammontare almeno pari alle risorse erogate a titolo di acconto, entro 30 (trenta) giorni naturali dalla ricezione di una o più fatture emesse dalla Società.

4. Nel caso la Società proceda direttamente e autonomamente all'acquisizione sul mercato di servizi, forniture e lavori, le Strutture regionali utenti provvederanno a corrisponderle:
   a) un acconto pari al 70% (settanta per cento) del valore stimato a base d'asta nel caso in cui l'impegno di spesa riguardi un unico esercizio finanziario ovvero del 40% (quaranta per cento) del suddetto importo stimato nel caso in cui l'impegno di spesa riguardi più esercizi finanziari, entro 30 (trenta) giorni naturali dall'adozione del relativo impegno di spesa e previa ricezione di un'apposita fattura emessa dalla Società;
   b) il restante importo, in una o più tranche, previa presentazione della documentazione attestante l'avanzamento del progetto e le spese sostenute per un ammontare almeno pari alle risorse erogate a titolo di acconto, entro 30 (trenta) giorni naturali dalla ricezione di una o più fatture emesse dalla Società.

Articolo 8

(Monitoraggi periodici)

1. Ai fini del controllo quali-quantitativo dei progetti realizzati, la Società predispone e trasmette con cadenza semestrale alla Centrale Acquisti, entro il 31 luglio di ciascun anno ed il 31 gennaio dell'anno successivo, una relazione riepilogativa delle attività espletate nel periodo di riferimento per singola scheda progettuale, con la descrizione delle attività svolte e/o dei prodotti elaborati e forniti. Tali relazioni saranno quindi trasmesse dalla Centrale Acquisti alle Strutture regionali utenti, per la verifica di conformità delle prestazioni operate dalla Società. Le valutazioni espresse dalle Strutture regionali utenti dovranno essere inviate alla Centrale Acquisti entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali dalla ricezione di ciascuna relazione riepilogativa.
2. La struttura regionale competente in materia di esercizio dei diritti del socio effettua un monitoraggio periodico quadrimestrale della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società. A tal fine, la Società deve trasmettere, entro 30 (trenta) giorni naturali dalla conclusione di ciascun quadrimestre dell'anno di riferimento, apposite schede di reporting che evidenzino:
   a) lo stato patrimoniale attivo e passivo della Società;
   b) i costi ed i ricavi maturati nel periodo di riferimento;
   c) il dettaglio dei rapporti finanziari di credito/debito con l'Amministrazione;
   d) l'elenco degli approvvigionamenti sul mercato di servizi, lavori, forniture;
   e) ogni altra informazione utile che incide o possa incidere sugli equilibri economico finanziari della Società.

3. Le Parti potranno effettuare, con cadenza periodica, una rilevazione del grado di soddisfazione delle Strutture regionali utenti e dei soggetti esterni all'Amministrazione (cittadini, professionisti e imprese) che fruiscono direttamente o indirettamente delle attività progettuali realizzate dalla Società stessa, tramite apposite indagini di *customer satisfaction* volte ad acquisire elementi utili al progressivo miglioramento delle suddette attività progettuali.
4. Fermo restando quanto sopra, la Società è comunque tenuta a trasmettere tutte le ulteriori informazioni eventualmente richieste dalla Centrale Acquisti, anche su segnalazione delle Strutture regionali utenti, nel rispetto dei termini indicati in ciascuna richiesta.

Articolo 9

(Titolarità e utilizzo di prodotti e documenti)

1. La proprietà dei prodotti software realizzati e sviluppati direttamente ed autonomamente dalla Società e/o da operatori del mercato per conto della stessa, strumentali alla realizzazione dei progetti affidatigli dalla Regione, è attribuita alla Società stessa, unitamente alla relativa documentazione tecnica di supporto, ad eccezione dei prodotti software acquisiti e/o sviluppati per realizzare interventi previsti nei Programmi Operativi Regionali, finanziati o co-finanziati con fondi strutturali dell'Unione Europea.
2. Rispetto ai prodotti software di proprietà della Società, resta inteso che la Regione potrà esercitare, liberamente e senza alcun onere aggiuntivo, i diritti di uso degli stessi in relazione alla riproduzione, implementazione, sviluppo, manutenzione (correttiva, adeguativa ed evolutiva).
3. In ogni caso, la Società opererà affinché i predetti prodotti software possano essere ceduti in termini di riuso ad altre pubbliche amministrazioni. A tal fine, la Società si impegna a sviluppare e/o a far sviluppare i predetti prodotti software, nonché ad elaborare e/o a far elaborare la relativa documentazione tecnica di supporto, conformemente ai vigenti principi di qualità e "riusabilità" dei software e delle applicazioni informatiche nella pubblica amministrazione.
4. Le licenze d'uso dei prodotti software di proprietà di operatori del mercato, appositamente acquisite per la realizzazione dei progetti affidatigli dalla Regione, sono intestate alla Società stessa salvo diverso accordo tra le Parti.
5. La proprietà dei prodotti hardware e dei beni mobili, appositamente acquisiti per la realizzazione dei progetti affidatigli dalla Regione, è attribuita alla Società unitamente all'eventuale documentazione tecnica di supporto, ad eccezione dei prodotti/beni acquisiti per realizzare interventi previsti nei Programmi Operativi Regionali, finanziati o co-finanziati con fondi strutturali dell'Unione Europea.
6. Con la sottoscrizione del Contratto, la Regione concede alla Società in comodato d'uso a titolo gratuito tutti i prodotti hardware e software costituenti il Data Center regionale, gli apparati di elaborazione dati e di telecomunicazione, oltre che i sistemi informativi, strumentali al perseguimento dei compiti istituzionali attribuiti alla Società stessa, ad esclusione dei prodotti/apparati/sistemi acquisiti/realizzati avvalendosi di fondi strutturali comunitari. A tal fine, entro e non oltre 90 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, la Regione effettua un censimento, di tutti i prodotti, apparati, sistemi ceduti o cedenti in comodato d'uso gratuito alla Società.
7. Fermo restando quanto indicato nel presente articolo, resta inteso tra le Parti che, in caso di cessazione per qualsiasi causa degli effetti del Contratto e/o di perdita del controllo da parte della Regione,

quest'ultima riacquisisce, a titolo gratuito, oltre alla piena e libera disponibilità, anche la piena titolarità giuridica di tutti i suddetti prodotti/apparati/sistemi, ivi compresi i prodotti software realizzati e sviluppati direttamente ed autonomamente dalla Società e/o da operatori del mercato per conto della stessa, senza che la Società possa opporsi, dovendo adempiere tempestivamente e non avendo nulla a pretendere.

8. Ai fini di una corretta gestione dei progetti inerenti le attività di formazione del personale regionale, la Società si impegna a custodire presso la propria sede tutta la documentazione originale, rendendola immediatamente disponibile per ogni eventuale verifica o controllo dell'Amministrazione regionale, fermo restando che la titolarità dell'intera produzione documentale in materia è attribuita in esclusiva all'Amministrazione regionale.

Articolo 10

(Obblighi di riservatezza)

1. La Società, riconoscendo la titolarità della Regione Lazio sulle banche dati gestite nell'ambito del Contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività oggetto del Contratto e di ciascun POA. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutti i trattamenti di dati/informazioni effettuati sia con supporti automatizzati che con supporti analogici, ivi compresi i dati contenuti nel materiale e nei documenti predisposti in esecuzione delle suddette attività.
2. L'obbligo di cui al periodo precedente non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Società sviluppa o realizza autonomamente in esecuzione delle attività oggetto del Contratto e di ciascun POA.
3. La Società è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Articolo 11

(Trattamento dei dati)

1. La Società, in esecuzione dei servizi oggetto di contratto, tratta dati personali rientranti nella sfera di Titolarità della Regione ai sensi della normativa in materia di Privacy sia nazionale (D.Lgs 196/1003) che europea (Regolamento Europeo 679/2016), quindi è obbligata al rispetto degli obblighi e delle prescrizioni ivi contemplate.
2. La Regione, a seguito della sottoscrizione del presente contratto, procederà a disciplinare i rapporti con la società in materia di Privacy nei termini e secondo le modalità prescritte dall'art. 28 paragrafo 3) del

Regolamento Europeo 679/2016. In particolare, secondo i parametri ivi stabiliti, i trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento devono essere disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il Responsabile stesso al Titolare e che stipuli la materia disciplinata, la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare e, infine, specificare per iscritto i compiti affidati al Responsabile.

3. Le Parti, quindi, si obbligano alla sottoscrizione del menzionato contratto e/o atto giuridico secondo i termini e i contenuti sopra riportati.
4. La Regione, inoltre, autorizza la Società ai sensi e per gli effetti dall'art. 28 paragrafo 2) del Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016 a ricorrere ad altro Responsabile per l'effettuazione dei trattamenti svolti all'esterno in esecuzione del contratto. In particolare la Società è autorizzata a ricorrere ad altri Responsabili in caso di servizi affidati in outsourcing ai fornitori, rispondendo, comunque, degli inadempimenti in materia di Privacy da parte di questi ultimi. Al riguardo il Responsabile ha l'obbligo di informare il Titolare circa eventuali modifiche relative all'aggiunta e/o alla sostituzione di altri Responsabili, dando così l'opportunità alla Regione di opporsi a tali modifiche.
5. Il Responsabile, nel rispetto dei criteri di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati trattati, si impegna ad effettuare i trattamenti attenendosi ai compiti indicati e alle istruzioni impartite per iscritto dal Titolare conformemente alla normativa in materia di Privacy di cui al D.Lgs 196/2003 e al Regolamento Europeo 679/20016 nonché alle diverse disposizioni di legge e di Regolamento applicabili e/o adottate dalla Regione in materia di Privacy, sicurezza informatica e sicurezza delle informazioni.
6. Il legale rappresentante pro tempore della Società, con la sottoscrizione del Contratto, si impegna al corretto adempimento di quanto prescritto dalla normativa nazionale e europea sulla Privacy e conferma la diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi ivi previsti che assume in relazione ai dati che la Società stessa tratta per conto della Regione in virtù del Contratto e di ciascun POA

Articolo 12

(Spese ed oneri fiscali)

1. Le spese e gli oneri fiscali relativi al Contratto, ove dovuti, sono a carico della Società.
2. L'imposta fissa di registro, tenuto conto che il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, sarà eventualmente a carico della parte richiedente la registrazione stessa, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento.

Articolo 13

(Controversie e Clausola compromissoria)

1. In caso di controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e cessazione per qualsiasi causa del Contratto, le Parti devono tentare un'immediata soluzione in via amministrativa, anche mediante lo svolgimento di appositi incontri e redazione di appositi verbali debitamente sottoscritti dalle stesse e/o lo scambio formale di proposte di soluzione e relative accettazioni.

2. In caso di infruttuoso esperimento della suddetta procedura di composizione amministrativa, per un periodo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dall'insorgere della controversia, la soluzione sarà demandata alla competenza esclusiva di un Collegio arbitrale.
3. Il suddetto Collegio sarà composto da 3 (tre) arbitri, di cui uno nominato dalla Regione, uno dalla Società ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le Parti.
4. In deroga all'art. 824-*bis* del Codice di procedura civile, le Parti convengono che l'eventuale controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale.

Articolo 14

(Disposizioni finali)

1. Il Contratto è sottoposto alla legge italiana. Per quanto in esso non espressamente stabilito e pattuito si intendono richiamate e sottoscritte le vigenti disposizioni legislative relative alla disciplina dei contratti.
2. La Società riconosce espressamente alla Regione la facoltà di recedere anticipatamente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante gli strumenti di comunicazione di cui al successivo comma 5, con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi dalla data in cui il recesso deve avere effetto. In tale ipotesi, resta inteso tra le Parti che nulla sarà dovuto dall'Amministrazione alla Società a qualsiasi titolo, ad eccezione dei corrispettivi per i servizi resi e approvati dall'Amministrazione con le modalità di cui ai precedenti articoli.
3. Il Contratto può essere modificato esclusivamente mediante accordo sottoscritto dalle Parti, ivi compreso lo scambio formale di proposte e relative accettazioni.
4. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o l'inefficacia delle altre e del medesimo atto nel suo complesso.
5. Ogni comunicazione tra le Parti relativa al Contratto dovrà avvenire in forma scritta ed essere inviata a mezzo telefax oppure lettera raccomandata a/r ovvero posta elettronica certificata (PEC) alla sede dell'altra parte ovvero al diverso indirizzo preventivamente comunicato nei modi di cui al presente articolo.
6. Le Parti dichiarano che i dati personali e societari forniti con il Contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e/o cartacei.
7. Il Contratto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto mediante l'utilizzo degli strumenti informatici su __ (_____) pagine a video, che le Parti sottoscrivono con firma digitale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005, dichiarando altresì che i certificati di firma utilizzati sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 82/2005.

Letto, approvato e sottoscritto in Roma

REGIONE LAZIO	LAZIOcrea S.p.A.
Il Direttore	Il Presidente

della Direzione Centrale Acquisti

Dott. Stefano Acanfora

del Consiglio di Amministrazione

Dott. Albino Ruberti